COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

GRILLI ANTONIO ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per le scuole reggimentali. (94);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante delle scuole reggimentali. (99) 99

PRESIDENTE 99, 101, 102
FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . 100, 101
CODIGNOLA 101, 102
BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 101, 102

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

LEONE RAFFAELE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione dei ruoli degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti. (286) 102

PRESIDENTE 102, 103, 104, 105
FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . . 102
CODIGNOLA 103
LEONE RAFFAELE 103, 104
MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 103, 104
ROMANATO 104
PITZALIS 104, 105

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Grilli Antonio ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per le scuole reggimentali (94); Titomanlio Vittoria ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali (99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grilli Antonio, Cruciani, Nicosia, Lattari Giugni Jole: « Istituzione di un ruolo speciale per le scuole reggimentali; e Titomanlio Vittoria, Franceschini, Buzzi, Rampa, Borghi, Fabbri Francesco, Savio Emanuela: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali ».

Ritengo opportuno che il relatore, onorevole Franceschini riassuma i termini della questione.

Ricordo che sulle proposte di legge già esaminate dalla nostra Commissione in sede referente il 16 ottobre dell'anno passato, la Commissione Bilancio ha espresso il seguente parere contrario motivato in data 22 ottobre:

« La Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario perché la coper-

tura indicata risulta manifestamente insufficiente ad affrontare la maggiore spesa implicata dalla costituzione di un nuovo ruolo di maestri reggimentali: i contributi annualmente inscritti nel bilancio della Pubblica istruzione per le scuole reggimentali non potrebbero, infatti, risultare adeguati per assicurare gli stanziamenti necessari per la sistemazione in ruolo di tutti gli insegnanti attualmente applicati a tali scuole con conseguenti sperequazioni di trattamento e carenze nella funzione da prestare ».

Mi risulta anche che il Relatore, proprio per svolgere le implicazioni contenute nel parere della Commissione Bilancio, ha predisposto il seguente nuovo testo, che lo prego di illustrare:

ART. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1963-64 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1964 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

ART. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante apposito concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportano qualifiche non inferiori a « buono », e che risultino in servizio nello anno scolastico 1963-64.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 1830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 121.

ART. 3.

Dopo l'espletamento del concorso i Provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, su designazione delle autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 ed osservando il normale orario di cattedra.

ART. 4.

Gli orari, i diari, nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la difesa.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1964-65 e successivi si provvede mediante la soppressione del capitolo corrispondente al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1963-64 e con l'attribuzione della relativa somma al capitolo corrispondente al capitolo 49 del medesimo stato di previsione; nonché con gli stanziamenti stabiliti per l'ampliamento degli organici della scuola elementare sui capitoli corrispondenti al predetto capitolo 49.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti modificazioni di bilancio.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, torna a noi, dopo un lungo *iter* e opportunamente emendata, questa proposta di legge, già da parecchi anni presentata e il cui ritardo era dovuto a mancanza di copertura. Torna a noi con un'altra formulazione, grazie alla quale possiamo assicurare la Commissione Bilancio che nessun onere nuovo viene a gravare tramite il congegno degli articoli della legge stessa sul finanziamento dello Stato.

Infatti, il nuovo testo, all'articolo 1, prevede lo stabilimento di un numero di posti non superiore a seicento nel ruolo organico dei maestri elementari, in quelle province dove funzionano scuole per militari ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Questo fabbisogno di seicento maestri non corrisponde all'attuale consistenza dei maestri incaricati delle scuole reggimentali in Italia, poiché tale fabbisogno è di circa 950 posti.

Però, tenuto conto dell'orario di cattedra di 24 ore settimanali, che ogni insegnante è tenuto a rispettare, il numero di 600 posti è ritenuto sufficiente al fabbisogno delle scuole per militari.

Questo articolo 1 pone praticamente fine agli incarichi nelle scuole per militari, sopperendo alla bisogna con l'ampliamento dell'organico dei ruoli normali e a questo organico si provvede mediante concorso per titoli ed esame, a cui sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che alla data del bando abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle province sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici, riportando qualifica non inferiore a « buono », e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1963-1964.

Questo congegno consente quindi che – ferme restando le modalità dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928 e quindi con la designazione da parte del Ministero della difesa d'accordo col Ministero della pubblica istruzione – possano continuare queste scuole per militari.

Vorrei venire incontro a questo punto ad una preoccupazione manifestata dall'onorevole Valitutti, il quale in una delle precedenti sedute espresse la preoccupazione che si fissasse per sempre un contingente di scuole per militari, mentre si deve prevedere che l'analfabetismo debba a poco a poco diminuire in dette scuole. A questa preoccupazione risponde l'articolo 3, perché, una volta espletato il concorso, i provveditori agli studi di anno in anno provvederanno secondo il fabbisogno espresso dall'autorità militare all'invio in assegnazione di maestri di ruolo alle medesime scuole militari. Quindi l'articolo 3 dovrebbe soddisfare le preoccupazioni dell'onorevole Valitutti, in quanto esso stabilisce che finché le scuole militari avranno bisogno di insegnanti per i loro compiti istituzionali, i provveditori potranno fornire questi insegnanti. In quale numero? Nel numero decrescente, speriamo, per adibirli a questa funzione.

PRESIDENTE. Quindi il testo è cambiato in armonia con la preoccupazione dell'onorevole Valitutti.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Perché queste scuole non sono destinate a rimanere eterne. Ad ogni modo, soddisfatto questo dubbio dell'onorevole Valitutti, l'articolo 4 dispone che, date le particolari esigenze delle scuole per militari, gli orari, i diari, nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro della difesa. Quindi la regolamentazione di questo servizio è disposta d'accordo tra i due ministeri.

I provveditori, nell'assegnare su richiesta dell'autorità militare i maestri reggimentali, debbono osservare il normale orario di cattedra, cioè devono far sì che anziché 15 ore, come hanno in genere i maestri reggimentali, i maestri assegnati espletino il loro servizio per non meno di 24 ore. Naturalmente orario e diaria possono mutare secondo i periodi. Nel periodo in cui i battaglioni vanno al campo, le scuole reggimentali debbono cessare; le vacanze sono concepite in altro modo, le soste ugualmente.

È dunque un provvedimento che è divenuto elastico per sopperire al bisogno di cui all'articolo 27 del testo unico.

Per quanto concerne il finanziamento, esso compete alla Commissione bilancio. Si prevede che a questo onere si deve provvedere con un trasferimento di fondi dal capitolo 280, che prevede 406 milioni per il finanziamento degli incarichi e che si viene a sopprimere, al capitolo 49 per gli ampliamenti degli organici dei maestri elementari. Con la soppressione del capitolo 280 e il trasferimento della somma al capitolo 49, si viene a coprire una parte dell'onere per l'anno 1964-1965 e per gli anni successivi. Il capitolo 49 per la parte mancante provvede coi normali stanziamenti.

Nulla di nuovo, dunque, nessun aggravio per il bilancio dello Stato; si tratta solo di un diverso impiego di danaro già stanziato. Superata pertanto la difficoltà del bilancio, e soddisfatte in modo, mi pare, risolutivo, le preoccupazioni espresse da questa Commissione, non posso che raccomandare agli onorevoli colleghi, la benevola approvazione del provvedimento al nostro esame. Potremo cominciare con l'esaminare ed eventualmente approvare il nuovo testo fino all'articolo 5.

CODIGNOLA. Trattandosi di giudicare un testo nuovo, se non vi sono ragioni di particolare urgenza, proporrei di rinviarne l'esame per approfondirne maggiormente la materia.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare che gli insegnanti delle scuole reggimentali (che, come ha detto il relatore, sono 995 quest'anno) insegnano 10 mesi per 15 ore settimanali come gli insegnanti di scuole popolari; questa la ragione per la quale la spesa era prevista nel capitolo 280. Per

venire incontro – ammesso che fosse stata giusta l'osservazione che si trattava di un ruolo speciale e che istituire un nuovo ruolo poteva non essere confacente alle esigenze della scuola reggimentale, la copertura della spesa è stata trasferita sul capitolo degli organici prendendo la somma necessaria dallo stanziamento che il bilancio prevede per l'incremento degli organici. I posti nuovi sono posti di scuola elementare.

CODIGNOLA. La trasformazione di costoro da insegnanti di scuola popolare a normali maestri elementari, come giustifica la permanenza di un ruolo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è più il ruolo: questa è la novità.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, ritengo opportuno che la Commissione esprima il suo voto sul principio contenuto nell'articolo 5, di cui do nuovamente lettura, per poterlo, se del caso, di nuovo sottoporre al parere della Commissione Bilancio:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1964-65 e successivi si provvede mediante la soppressione del capitolo corrispondente al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1963-64 e con l'attribuzione della relativa somma al capitolo corrispondente al capitolo 49 del medesimo stato di previsione; nonché con gli stanziamenti stabiliti per l'ampliamento degli organici della scuola elementare sui capitoli corrispondenti al predetto capitolo 49.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti modificazioni di bilancio.

In questo articolo, come è evidente, non è prevista una nuova spesa, ma semplicemente lo spostamento di una somma da un capitolo all'altro.

Pongo in votazione il principio in esso contenuto.

(*È approvato*).

Rimane stabilito quindi, che la nostra Commissione solleciterà dalla V Commissione Bilancio l'espressione di un nuovo parere in merito.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti (286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Bertè, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan e Titomanlio Vittoria: « Interpretazione autentica dell'articolo 11, quarto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti ».

Prego il relatore, onorevole Franceschini, di riassumere i termini delle questioni.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno il quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, accorda agli insegnanti ex combattenti, purché muniti di abilitazione, la immissione, su richiesta, nei ruoli.

Il Ministero della pubblica istruzione, interpretando in senso alquanto restrittivo questa norma, ha ritenuto di escludere costoro, quegli insegnanti cioè i quali non avessero presentato, a sostegno dell'abilitazione, la laurea.

In realtà intenzione della Commissione era quella di stabilire un privilegio per gli insegnanti ex combattenti (e questo è stato riconosciuto da tutti nelle precedenti sedute della nostra Commissione), immettendo tutti coloro i quali fossero in possesso comunque di abilitazione, o meglio di abilitazione comunque conseguita e quindi non soltanto di abilitazione didattica o normale per concorso, ma anche di abilitazione tecnica e industriale nei vari rami e ciò in quanto la legge n. 427 del 1954 prevede che anche gli abilitati provenienti da istituti tecnici per l'industria, per l'agricoltura e per il commercio possano adire alle cattedre di avviamento, ex corsi di avviamento, trasformate precedentemente in scuole di avviamento.

La Commissione fu unanime nel riconoscere che questa abilitazione valeva comunque essa fosse stata conseguita. Si pensò pertanto a un articolo di interpretazione che non suonasse correzione al Ministero che aveva ritenuto di agire in un determinato modo con-

fortato anche da un parere del Consiglio di Stato, ma con una interpretazione assolutamente estensiva del comma.

La Commissione fu sostanzialmente unanime nello stabilire innanzi tutto che non si trattava di modificazioni, di integrazioni, di aggiunte alla legge n. 831 (guai, infatti, se iniziassimo un procedimento di revisione integrativa di questa legge) e la Commissione fu anche d'accordo nel varare un provvedimento interpretativo che consentisse al Ministero di poter tranquillamente adottare quell'estensione, modesta del resto, di circa 50-60 posti in tutto, non di più.

Dopo avere sintetizzato ciò che fu l'orientamento della Commissione nelle due precedenti sedute che avevano trattato questo argomento, come relatore non ho null'altro da aggiungere se non che il testo che abbiamo sott'occhio non è più dei proponenti ma si può dire di tutta la Commissione.

CODIGNOLA. Le questioni aperte dalla legge n. 831 sono numerose e complicate. Come i colleghi ricorderanno, è stata una legge molto tormentata che ha risolto molti ma non tutti i problemi, per cui alcune questioni sono rimaste ancora aperte. È manifestazione evidente di ciò la presenza, all'ordine del giorno della VIII Commissione, di un numero notevole di proposte di legge interpretative al riguardo (Leone Raffaele 310, Romanato 317, Russo Spena 390, Servadei 391 e Illuminati 641) oltre quella di cui stiamo discutendo.

Mi sembra che, per organicità legislativa, sarebbe oltremodo auspicabile che facessimo un unico provvedimento che affrontasse tutte le questioni rimaste insolute dopo l'approvazione della legge n. 831 il che ne faciliterebbe anche l'applicazione da parte della amministrazione.

PRESIDENTE. Effettivamente vi sono diverse proposte di legge, diverse anche come contenuto, sulla legge n. 831 la quale fu piuttosto complicata e ha incontrato alcune difficoltà di applicazione. Eventualmente si potrebbe fare una specie di 831-*a*.

LEONE RAFFAELE. Potrei accedere alla proposta dell'onorevole Codignola a patto di considerare però che non tutte le proposte di legge da lui citate sono di interpretazione, alcune sono addirittura integrative e aggiuntive rispetto alla n. 831. Ora, vi sono due vie; o la Commissione si mette sulla strada di innovare, integrare, sostituire e ciò può essere legittimo in quanto riconosco che questa fu una delle leggi più tormentate e difficili che siano state affrontate dal Parlamento e in particolare dalla nostra Commissione; oppure l'altra via, suggerita anche da una lettera del Ministro dell'istruzione a me indirizzata, è quella di una norma interpretativa.

Io sarei del parere, se possibile, che intanto si approvasse la presente proposta di legge e eventualmente altre dello stesso tipo, cioè che abbiano il carattere di interpretazione autentica. Comunque io non ricordo che ve ne siano altre perché anche la proposta di legge n. 310 mi sembra che vada al di là della pura e semplice interpretazione.

Io sarei quindi per dividere le cose, perché non vogliamo impostare in maniera organica una serie di interpretazioni, ma vogliamo inserire l'interpretazione di un singolo punto. Invece la legge n. 831 aveva una sua strutturazione organica. Quindi accetterei la tesi dell'onorevole Codignola con degli emendamenti.

PRESIDENTE. Le proposte esistenti sono una dell'onorevole Leone, che è innovativa, una dell'onorevole Romanato, che è modificativa, una dell'onorevole Servadei, innovativa, una dell'onorevole Illuminati, modificativa, e una dell'onorevole Russo Spena.

CODIGNOLA. Penso che sia necessario approfondire quali di queste proposte di legge sono innovative e quali interpretative.

LEONE RAFFAELE. A me sembravano tutte modificative o integrative. Le ho già esaminate.

PRESIDENTE. Tutte le innovazioni bisognerebbe lasciarle da parte, per limitarci soltanto alle proposte interpretative. Da un primo esame mi pare che dal punto di vista dell'interpretazione autentica ci sia solo la proposta Leone.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a che si possano esaminare attentamente le varie proposte di legge concernenti la legge n. 831, per vedere se in esse vi sono norme interpretative e non integrative o aggiuntive alla legge stessa.

A questo proposito debbo segnalare che probabilmente sarebbe opportuno, se la Commissione sarà d'accordo, chiarire un altro punto della legge. Perché la legge parla di titoli acquisiti nell'istruzione secondaria, alcuni insegnanti i quali hanno avuto incarichi di insegnamento di materie letterarie in istituti di istruzione artistica, si sono visti esclusi dalla graduatoria, perché gli uffici hanno osservato che l'istruzione artistica costituisce un altro ordine di studi. Formalmente è così, ma sostanzialmente no. Né deve essere nella mente del legislatore che gli anni di in-

segnamento di materie letterarie nella scuola media dovessero essere validi agli effetti della legge n. 831 e non quelli in un istituto d'istruzione artistica. Quindi su questo punto una interpretazione potrebbe essere opportuna.

Però devo fare un'osservazione: fermo restando che non convenga uscire dall'ambito dell'interpretazione della legge n. 831, perché se la materia del collocamento in ruolo degli insegnanti dovrà essere riesaminata sarà opportuno che sia riesaminata in modo organico nella sede di attuazione dei concetti che scaturiranno dalla successiva relazione del Ministro, non è opportuno che si proceda adesso con provvedimenti singoli o di dettaglio. Quindi, fermo restando che dobbiamo rimanere nel campo dell'interpretazione, ritengo che non sarebbe opportuno presentare due o tre norme come interpretazione, perché questo porterebbe una conseguenza di ordine pratico molto grave, cioè la necessità del rifacimento delle graduatorie. I colleghi sanno quale lavoro ha richiesto la compilazione di queste graduatorie, perché si tratta di quasi ventimila insegnanti interessati, e sarebbe molto grave se dovessimo riorganizzare l'ufficio per rifare questo lavoro.

Quindi queste norme di carattere interpretativo sarebbe opportuno che venissero presentate con un disegno di legge come norme a sé, con decorrenza attuale, perché i posti ci sono. Quindi da un canto verremmo a sanare degli inconvenienti, dall'altro non creeremmo la necessità di buttare all'aria tutto quello che è stato fatto. Il Governo sarebbe d'avviso che si affidasse al relatore o a un piccolo comitato il lavoro di esame di tutte le proposte di legge presentate sulla n. 831, per estrarne gli elementi d'interpretazione, e poi passare all'approvazione sotto il profilo che ho suggerito.

ROMANATO. Per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole d'arte, che furono insegnanti di materie letterarie, essi furono in un primo tempo inclusi; poi il Ministro li ha esclusi. Ora domando se è proprio necessario che si faccia una proposta di legge o se non sia sufficiente il testo della legge n. 831, che è di per sé valido e comprensivo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli uffici ministeriali non li avrebbe depennati se non avessero trovato un ostacolo insuperabile nella Corte dei conti. È venuto fuori il dubbio che l'istruzione artistica non sia pari alla scuola secondaria.

ROMANATO. Esistono dei precedenti del Consiglio di Stato, il quale, in una sentenza del 1961 su un caso analogo, chiarì che le scuole d'arte sono a tutti gli effetti scuole secondarie di Stato. Se facessimo un'interrogazione e il Governo potesse rispondere in modo positivo, la soluzione sarebbe più rapida che presentando una proposta di legge.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sul piano amministrativo abbiamo tentato di superare le difficoltà esistenti, anche se in pratica non ci è stato poi possibile farlo. Nel caso specifico non si tratta di presentare un disegno di legge *ad hoc*, ma di inserire un capoverso che chiarisca il punto.

PITZALIS. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e dichiaro anche che l'interpretazione del Ministero della pubblica istruzione è esatta. I due settori, infatti, quello della scuola artistica e l'altro della scuola media e superiore, sono completamente distinti per tipo di concorso.

PRESIDENTE. Questo è noto, onorevole Pitzalis.

PITZALIS. Dicevo questo per sostenere che è necessaria una legge e che con l'interrogazione non si risolve niente.

ROMANATO. Vorrei soltanto chiarire, come ho già fatto prima, che vi è una sentenza motivata del 1961 del Consiglio di Stato che chiarisce questo punto.

PRESIDENTE. Bisogna chiaramente dire che finora la legge non è stata interpretata rettamente e che secondo l'attuale interpretazione occorre fare una nuova graduatoria.

LEONE RAFFAELE. Ho riesaminato a fondo il problema di tutti i tipi di interpretazione della legge n. 831 riallacciandomi per questo alla sua tormentata discussione nella quale tanta parte ho avuto io stesso.

L'argomento da me messo sul tappeto con la proposta di legge al nostro esame è trattato in quella discussione a proposito degli articoli 11 e 12 per ben 6 pagine. È così palese la volontà della Commissione di ammettere gli insegnanti, diciamo così, tecnico-pratici, i periti, nella graduatoria di cui all'articolo 11, che addirittura si è avuto bisogno di innovare l'articolo 12. Ho anche ristudiato l'articolo 21 sull'argomento e mi sono ulteriormente convinto che l'interpretazione da noi data in questa proposta è legittima e autenticamente obbiettiva. Sono dunque convinto del diritto per quelli che sono stati esclusi dalla graduatoria di rientrarvi e di escludere coloro che abusivamente hanno preso il loro posto, pur comprendendo le difficoltà in cui si verrebbe a trovare l'amministrazione per i ricorsi « a rovescio ». Chiedo pertanto che si faccia la graduatoria aggiunta, stabi-

lendo nel contempo che la decorrenza della validità agli effetti giuridici viene calcolata dal giorno in cui gli interessati avrebbero avuto diritto di entrare nelle altre graduatorie, tanto più se hanno insegnato.

Inoltre, circa il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario per i problemi derivanti dalla non inclusione della voce « artistica » negli articoli 11 e 12, convengo che esso è giusto, perché la nostra intenzione era di definire tutti i temi della istruzione artistica negli articoli 13, 14 e 15; e, secondo me, l'interpretazione che si vuole dare all'articolo 15, quando si dice che coloro che hanno i titoli ma non rientrano nelle graduatorie della istruzione artistica possono andare ad insegnare altrove, risolverebbe tutto il problema. Evidentemente se l'amministrazione si è trovata nella impossibilità di tradurre in atto questo nostro pensiero di fronte alla Corte dei conti, vuol dire che non siamo riusciti ad essere espliciti.

PITZALIS. Vi sono gli abilitati all'insegnamento di lingue nei licei scientifici la cui abilitazione, quando fu conseguita, non era valida per l'insegnamento negli istituti tecnici superiori, mentre adesso è valida perché sono stati abbinati. Ebbene, costoro sono stati esclusi dalla graduatoria degli istituti tecnici.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni possiamo incaricare il relatore onorevole Franceschini e i colleghi della Commissione che hanno presentato in proposito delle proposte di legge, gli onorevoli Leone, Romanato e Illuminati, di esaminare questi diversi punti e di riesaminare le loro stesse proposte di legge. Vorrei anche pregare i colleghi di informarmi entro la prossima settimana delle conclusioni alle quali saranno pervenuti. Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI